



Civile Sent. Sez. 1 Num. 23627 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 18/11/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 17623-2012 proposto da:

MARTINI NICOLETTA MARIA PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato GUIDO MARIA POTTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELE RIMINI, giusta procura a margine del ricorso;

2015

- ricorrente -

1588

**contro**

ASSICURATORI DEI LLOYD'S - LONDON, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente



domiciliati in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso l'avvocato DAVID MORGANTI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; STERYLAB S.R.L., già STERYLAB s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo STUDIO TREMONTI VITALI ROMAGNOLI PICCARDI ED ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA, giusta procura speciale per Notaio avv. PAOLA CIANCI di SARONNO - Rep.n. 33120 del 2/10/2015;

- **controricorrenti** -

**contro**

POLMENO TIZIANA, AMMANNATI ADOLFO, LEONI RAFFAELLA, ZAMBELLI ROBERTO, ZAMBELLI FLAVIO;

- **intimati** -

Nonché da:

AMMANNATI ADOLFO, LEONI RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso l'avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACOMO BONELLI, GIUSEPPE RUSCONI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- **controricorrenti e ricorrenti incidentali** -

**contro**

MARTINI NICOLETTA MARIA PATRIZIA, STERYLAB S.R.L.,



POLMENO TIZIANA, ASSICURATORI DEI LLOYD'S - LONDON,  
ZAMBELLI ROBERTO, ZAMBELLI FLAVIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 553/2012 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GUIDO MARIA  
POTTINO che ha chiesto l'accoglimento del principale  
ricorso;

uditi, per i controricorrenti e ricorrenti  
incidentali, gli Avvocati SILVIA GARAVAGLIA, con  
delega, e CARLO ALFREDO ROTILI che hanno chiesto  
l'accoglimento del proprio ricorso incidentale;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato BIAGIO  
BOSCO, con delega orale, che ha chiesto il rigetto  
dei ricorsi;

udito, per la controricorrente STERYLAB, l'Avvocato  
GIOVANNI PIAZZA SPESSA che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per  
l'inammissibilità o rigetto di entrambi i ricorsi.



## Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- La s.r.l. Sterylab (già spa), in persona dell'amministratore unico Roberto Zambelli, società <sup>in</sup> attività nel settore della realizzazione e commercializzazione di prodotti finiti e intermedi per uso medico chirurgico, articoli medicali e presidi medico chirurgici in genere, ha instaurato un giudizio nei confronti di Nicoletta Martini, ex moglie dello stesso Zambelli, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento, a titolo di restituzione d'indebitato, della somma di euro 1.996.384,30, o della diversa risultante in corso di causa.

A sostegno della domanda era dedotto che la Martini, già consigliere delegato di Sterylab dal novembre 1990 al giugno 2000, nel periodo 1992/2000 avrebbe disposto trasferimenti di denaro privi di causa dai conti della società in proprio favore.

Nel giudizio si è costituita la convenuta Martini chiedendo il rigetto delle domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso Roberto Zambelli per esserne manlevata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, posto che Zambelli rivestiva al tempo la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società attrice.



Successivamente, ravvisati anche profili di responsabilità sociale in relazione alle ricordate operazioni di trasferimento di denaro e ad altri atti compiuti dalla Martini con asserito abuso dei poteri connessi alla sua carica, la s.r.l. Sterylab ha convenuto in giudizio la Martini, quale amministratore delegato all'epoca dei fatti, nonché tutti i componenti effettivi del collegio sindacale allora in carica, ovvero Tiziana Polimeno, Adolfo Ammannati e Raffaella Leoni, sul rilievo che la continuità e la rilevanza delle attività di distrazione compiute dalla Martini quale amministratore evidenziassero l'inadempimento dell'organo di controllo ai propri obblighi di verifica e vigilanza.

Di tutti i convenuti Sterylab chiedeva la condanna in solido a rifondere la somma di euro 2.186.833,23 o altra diversa risultante in causa.

Tutti i convenuti hanno svolto azione di manleva nei confronti di Roberto Zimbelli e i soli Ammannati, Leoni e Polimeno, anche nei confronti dei Loyd's of London, in relazione a polizza assicurativa per la responsabilità professionale nonché i primi due anche nei confronti di Flavio Zambelli, consigliere del consiglio di amministrazione della società.

Disposta la riunione dei giudizi, acquisita la rinuncia dei sindaci Ammannati e Leone alla manleva e alle domande



formulate nei confronti del proprio assicuratore, con l'accettazione di quest'ultimo e la declaratoria dell'estinzione del relativo rapporto processuale, ordinata alle parti la esibizione di taluni documenti (alla Martini, degli estratti conto delle operazioni svolte sul c/c dal 1995 sino al 21.11.2001; alla Polimeno, dei libri sociali Sterylab ancora in suo possesso e, in particolare, del libro dei verbali delle riunioni del collegio sindacale), disposta ed espletata CTU per verificare se in causa vi fossero le prove delle distrazioni lamentate dall'attrice Sterylab, se di tali distrazioni avessero beneficiato anche i coamministratori Roberto e Flavio Zambelli e se di esse vi fosse traccia nella documentazione sociale "portata in visione" ai sindaci nel periodo in considerazione, con sentenza del 16.7.2008, il Tribunale di Milano ha respinto le domande proposte da Sterylab.

Il primo giudice ha ritenuto che la mancata produzione delle proprie scritture contabili da parte dell'attrice avesse impedito di accertare la dedotta mancanza dei giustificativi dei prelievi.

Con la sentenza impugnata (depositata il 14.2.2012) la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, appellata dalla società, ha:

a) accertato la responsabilità ex art. 2392 e 2393 c.c. dell'ex amministratore Nicoletta Martini, degli ex





componenti del collegio sindacale Tiziana Polimeno, Adolfo Ammannati e Raffaella Leoni, e degli ex consiglieri Roberto e Flavio Zambelli per le distrazioni compiute dalla Martini in danno della s.r.l. Sterylab,

b) ha condannato Nicoletta Martini a versare alla società appellante la somma di euro 1.313.639, oltre interessi legali dalla data delle singole percezioni, e ciò in solido con tutti i sindaci, Polimeno, Ammannati e Leoni, ma limitatamente al minor importo di euro 326.658,99, sempre oltre interessi legali dai singoli prelievi, stante l'accolta eccezione di prescrizione per i danni oltre i cinque anni dalla domanda;

c) ha determinato le quote di corresponsabilità nei rapporti interni tra i sindaci coobbligati;

d) ha condannato Roberto Zambelli a tenere indenne e a rifondere la Polimeno della metà degli importi che la stessa avesse versato in forza della sentenza, anche a titolo di spese;

e) ha condannato Flavio Zambelli, in solido con il padre Roberto, a tenere indenni e a rifondere i sindaci Ammannati e Leoni della metà di quanto gli stessi avessero versato in forza della sentenza, anche a titolo di spese;

f) ha provveduto sulle spese.

1.1.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Martini, formulando tre motivi.



Hanno resistito con controricorso la società intimata e gli "Assicuratori dei Lloyd's" nonché i sindaci Ammannati e Leone. Questi ultimi hanno proposto, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 2392 c.c. lamentando che la Corte milanese abbia omissis di motivare e addirittura di accertare un fatto controverso e decisivo del giudizio, e cioè l'asserita insussistenza di una causa giustificatrice dei trasferimenti di somme dei quali era controversia, posto che l'attrice non aveva prodotto le proprie scritture contabili (in particolare il libro giornale e la relativa documentazione di supporto).

La Corte di merito si sarebbe soffermata a verificare se sussistessero, in capo all'accipiens, ragioni creditorie verso la società in ipotesi giustificative dei trasferimenti di somme dalla società in suo favore, e lo ha escluso in fatto, ma, pur sottolineando che la Martini giustificava altrimenti quei trasferimenti (come in tesi finalizzati a creare la provvista per il "quotidiano utilizzo di quel denaro per pagamenti in contanti in favore di fornitori") non ha per nulla verificato siffatto





utilizzo, limitandosi a liquidarlo con generiche espressioni di astratta probabilità.

La irritalità della modalità dei pagamenti (tutt'altro che rara in società di tipo familiare) non si converte, comunque eo ipso, in un danno per la società se non si verifica - come nella specie la Corte di merito non ha verificato - se con quelle modalità l'Amministratore abbia effettivamente distratto in proprio favore liquidità sociali, o se vi sia stato quell'utilizzo quotidiano, per così dire di secondo grado, per il pagamento di fornitori della società.

L'entità, ed il numero dei trasferimenti delle somme per cui è causa, e la loro collocazione nell'arco di vari anni, escludeva in radice la possibilità che i trasferimenti delle somme fossero stati effettuati senza contropartita contabile (diversamente tutti i bilanci Sterylab non avrebbero, come suol dirsi, "quadrato", ed avrebbero evidenziato rilevanti ammanchi).

La stessa Corte d'Appello richiama il rilievo del C.T.U. relativo alla "assenza in atti di documentazione utile a stabilire se e in quale misura la documentazione contabile fosse effettivamente carente".

In altre parole, assunta senza motivazione e verifica, la natura indebita e distrattiva dei prelevamenti della Martini (che peraltro il C.T.U. definisce "senza apparente



giustificazione”), la Corte Territoriale è stata costretta, ai fini della valutazione della responsabilità dei sindaci, alla verifica della contabilità sociale, per accertare se i sindaci avessero o meno modo di riscontrare la addotta illiceità dei trasferimenti di somme in favore dell’Amministratore.

Nella parte della motivazione della gravata sentenza relativa alla “riconoscibilità” da parte dei sindaci delle asserite distrazioni, si afferma che i trasferimenti per cui è causa (o parte di essi) “risultavano mascherati come uscite a favore di creditori (fittizi) di forniture (inesistenti) quali Falco Strade srl e La Porta Mario”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2392 c.c. deducendo che manca la prova del nesso causale tra i prelevamenti e l’eventuale danno per la società, non essendosi voluto accertare i pagamenti dedotti dalla convenuta quale causa giustificativa dei prelevamenti.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. lamentando che la Corte milanese di merito abbia valutato e tratto argomenti da una sentenza del Tribunale di Milano, n. 12717 del 9 novembre 2010, (resa in un giudizio nel quale la Martini non era parte) non prodotta in giudizio nonché gli



"estratti del libro giornale" mai prodotti in giudizio e solo genericamente richiamati nella relazione peritale.

3.- I ricorrenti incidentali, premessa l'adesione ai motivi di ricorso formulati dalla ricorrente principale, formulano tre censure.

Con la prima censura denunciano vizio di motivazione in relazione agli artt. 2407 e 2392 ss. c.c. lamentando l'omesso accertamento sulla pretesa giustificazione dei prelevamenti e sul nesso causale con il danno alla società. Non avendo la corte di merito (anche alla luce del pagamento di credito fittizio alla società Falco) accertato - per non avere acquisito la contabilità, di cui essi avevano chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. - la destinazione delle somme prelevate, non poteva essere affermata la responsabilità per omesso controllo da parte dei ricorrenti incidentali. Carezza di documentazione segnalata anche dal c.t.u.

I meri prelievi non avevano alcun significato. Potevano essere emessi assegni a fronte di crediti dell'amministratore.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2407, 2392 ss. e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione lamentando che la corte di merito abbia dato per scontato l'esistenza di un



danno per la società. E' mancato l'accertamento del nesso tra omessa vigilanza e danno.

Mancherebbe il danno, come riconosciuto dalla sentenza impugnata a pag. 41.

Il terzo motivo, infine, ripete le censure svolte con l'ultimo motivo dalla ricorrente principale.

4.- Il controricorso della società "Assicuratori dei Lloid's" deve essere dichiarato inammissibile perché non v'è impugnazione contro il capo della sentenza che ha rigettato la domanda nei suoi confronti.

Il rigetto della domanda proposta dalla Polimeno nei confronti della società assicuratrice - la quale segnala l'omissione nel dispositivo del rigetto stesso, riservandosi di proporre istanza di correzione - è divenuto irrevocabile ed è contenuto non solo nella motivazione della sentenza della corte di merito ma anche nel dispositivo, perché sul punto la sentenza non ha riformato il rigetto già pronunciato dal tribunale. Ad abundantiam, poi, nel dispositivo è contenuta la frase di rito: <<disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda ....>>.

5.- I motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale - sebbene riferiti in parte alla diversa qualità rivestita, di amministratore o sindaco, dai ricorrenti - possono essere esaminati congiuntamente



perché, sostanzialmente, non denunciano alcun errore di diritto ma vertono sulla sussistenza della prova degli addebiti. Essi - quando non sono inammissibili perché veicolano censure in fatto non deducibili in sede di legittimità (come quando si propone una diversa lettura della relazione di consulenza tecnica) - sono infondati. Tutte le censure muovono, invero, dalla mancata acquisizione delle scritture contabili della società attrice.

Senonché la sentenza impugnata dà atto di avere deciso alla luce della <<ctu contabile disposta dal tribunale (ed espletata anche sulla base di estratti del libro giornale)>>.

Dall'accertamento svolto dal c.t.u. è emerso che alla Martini erano imputabili i seguenti movimenti di cassa:

- a) titoli tratti su conti correnti (bancari e postali) della società e versati sui conti personali della Martini: n. 121 assegni per un totale di euro 1.334.280,00 emessi tra il 1992 e il 2000;
- b) titoli incassati dalla stessa Martini quale legale rappresentante Sterylab per euro 277.079,13;
- c) titoli emessi da Sterylab con firma Martini e incassati da terzi soggetti per complessivi euro 182.890,00.

Ciò premesso, la corte di merito (facendo propria la conclusione del consulente) ha accertato che i prelievi sub





a) erano "insuscettibili di qualsiasi giustificazione diversa dalla distrazione".

Pertanto, correttamente la corte di merito ha applicato il principio per il quale, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Sez. 1, Sentenza n. 22911 del 11/11/2010).

A fronte dei prelievi accertati, transitati sui conti personali della Martini e all'accertamento (in fatto) operato dai giudici del merito in ordine all'insussistenza di crediti della medesima (per compensi o altra causa, anche alla luce della quietanza a saldo sottoscritta dalla ricorrente: pag. 31), questa si è limitata ad affermare di avere utilizzato le somme per pagamenti di vari fornitori.

La circostanza che la corte territoriale abbia ritenuto "improbabile" tale giustificazione, assunta dalla ricorrente a fondamento del denunciato vizio di motivazione, è affatto irrilevante a fronte della regola





innanzi ricordata, posto che, in luogo della prova di avere utilizzato le somme prelevate e riversate su conti personali per estinguere determinate obbligazioni sociali, la ricorrente si è limitata ad asserire di avere fatto pagamenti in contanti.

La prova del nesso causale - in una tale situazione probatoria - è veramente in re ipsa, avendo la corte di merito qualificato i prelievi come "appropriazioni", mentre, poi, ha escluso l'ulteriore danno reclamato (rispetto alle somme distratte) evidenziando la carenza di prova in proposito. Si che anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

Da ultimo, la sentenza del tribunale resa in altro giudizio, richiamata dalla corte territoriale, assume valore di mero riferimento ad abundantiam, come rilevato dalla resistente.

I motivi del ricorso incidentale, là dove non trovano risposta nelle considerazioni ora svolte (per la parte in cui ricalcano le censure della ricorrente principale) sono manifestamente infondati perché la corte di merito ha accertato esservi traccia delle distrazioni rilevate "nella documentazione sociale a disposizione dei sindaci" e - prescindendo qui dalla posizione della Polimeno, dichiarata connivente, la quale non ha impugnato la sentenza - ha evidenziato l'assenza alle riunioni dei ricorrenti



incidentali e il sostanziale disinteresse dimostrato per le vicende della società (che aveva portato a ignorare la documentazione), concludendo che le molteplici operazioni di distrazione non sarebbero ragionevolmente potute sfuggire ai sindaci se questi, eseguendo controlli veri ed effettivi, avessero realmente e continuativamente adempiuto ai loro doveri.

I ricorsi, dunque, devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - vanno poste solidalmente a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il controricorso degli "Assicuratori della Lloyd's London" e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla s.r.l. Sterylab; spese liquidate in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2015